COMUNE DI GONNESA

Provincia del Sud Sardegna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DAL SINDACO AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011)".

IL SINDACO

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 in data 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 in data 13/02/2017 ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP);

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 29 in data 14/02/2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di G.C. n. 14 del 18/01/2017 e pubblicato all'albo pretorio in data 25/01/2017;

- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2017 che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997;
- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2017 che ha approvato il piano triennale 2017/2019 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14/02/2017che ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel Documento Unico di Programmazione

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2017 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TARI per l'anno 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2017, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2017 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TASI per l'anno 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire/ modificare le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017;
- la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2017 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 14/02/2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2017;
- la delibera di Giunta comunale n. 25 del 14/02/2017 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24.05.2016, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2015;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- l'allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell'art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visti altresì:

> l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

> l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Viste le previsioni di bilancio con le quali sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2017;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di prendere atto delle indicazioni formulate, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
    - studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
    - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
    - sponsorizzazioni;
    - missioni;
    - attività esclusiva di formazione;
    - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
5. di inviare la deliberazione, discendente dall'approvazione della presente proposta, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

(F.to Hansal Cristian Cabiddu)

COMUNE DI GONNESA

Provincia del Sud Sardegna

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011)".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000

- In ordine alla regolarità TECNICA, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e147 bis, del D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere:
  - FAVOREVOLE

DATA 10.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Daniela Lindiri)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000

- In ordine alla regolarità CONTABILE, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere:
  - FAVOREVOLE.

DATA 10.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Daniela Lindiri)